



Magistratura Democratica tra eresia e riforma

di Nello Rossi

Md – nata nel punto di intersezione tra la crescente insoddisfazione per la condizione servente e asfittica del diritto e la nascente passione civile per una idea più ricca ed alta di democrazia – non è rimasta confinata al rango di “eresia”, ma ha cercato di divenire, e per molti versi è divenuta, “riforma”

1. La storia di Magistratura democratica nel quadro della storia del Paese

Il libro di G. Palombarini e G. Viglietta (*La Costituzione e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all'ultimo governo Berlusconi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011) è certamente un libro ambizioso.

La vicenda di Magistratura democratica o, se si preferisce, la microstoria di MD – della prima MD, nata nel 1964, e della nuova MD, che nasce nel 1969 e che quasi tutti sentono come la vera Magistratura democratica – è narrata in stretta connessione con la storia del Paese, della cultura giuridica, delle esperienze, sempre aspre e conflittuali e talvolta drammatiche, vissute dalla giurisdizione e dai giuristi che ne sono stati tra i protagonisti. La narrazione copre un arco di avvenimenti dipanatisi in più di mezzo secolo. E si svolge attraverso un racconto denso di fatti osservati e riportati da autori che sono stati protagonisti di molte delle vicende narrate e lo sono tuttora; perché da MD non ci si dimette quando si finisce di fare il magistrato.

Nel suo complesso il libro è un esempio di storia avvenimentale – *evenementiel* la chiamerebbero i francesi – intessuta di eventi, di personaggi, di protagonisti e di comprimari, di scontri e di confronti ideali, politici e professionali.

Inutile essere ipocriti: sulla ricostruzione di molti degli avvenimenti narrati, chi scrive ed altri, come compartecipi della storia di MD, avrebbero molto da discutere e potrebbero mettere in campo, accanto ai consensi, differenze di lettura e dissensi assai vivi, nonostante il tempo trascorso.

Non mi sembra questo, però, il modo più proficuo per discutere il libro e con esso il percorso di MD. Mi preme invece mettere in luce il contributo, spesso prezioso, che questa storia avvenimentale, fornisce a un'altra storia dalle diverse cadenze e non meno interessante della prima.

Parlo della storia dei movimenti lenti e lunghi della esperienza umana, e quindi anche della esperienza sociale e giuridica. Della storia che mutua le sue categorie dagli studiosi del lungo periodo (per intenderci i Bloch, i Pirenne, i Braudel, i Le Goff) e che esamina le progressive trasformazioni del paesaggio, in questo caso il paesaggio istituzionale, e i mutamenti di strutture e di ambienti, in questo caso le strutture e gli ambienti nei quali operano i giuristi e i giudici, i signori del diritto e i mercanti del diritto.

Mezzo secolo – e quale mezzo secolo! – è in fondo un arco di tempo apprezzabile anche ai fini di questa seconda storia che pure ama scegliere periodi più lunghi per le sue osservazioni.

L'impressione complessiva che si ricava dalla lettura del libro è che, attraverso la loro accurata e animata narrazione, Giovanni Palombarini e Gianfranco Viglietta ci inducano e ci aiutino a riflettere proprio sui mutamenti di lungo periodo e sui principali apporti di un gruppo di magistrati a trasformazioni del paesaggio istituzionale che per qualche aspetto possono essere considerate definitive e irreversibili e, sotto altri profili, forse più numerosi e più cruciali, sono ancora fragili e possono ancora essere, e spesso sono, revocate in dubbio.

Con l'avvertenza che ad essere narrata è la storia di un organismo collettivo ancora vivo e non di una esperienza finita e consegnata al passato; così che il modo di leggere la storia di MD si riverbera sul presente, sulla sua immagine attuale, sulla sua possibile evoluzione futura.



2. Gli apporti dei magistrati di MD alle trasformazioni del paesaggio della giurisdizione: tre grandi fratture con il passato

Quali sono stati i principali apporti dei magistrati di MD alle trasformazioni del paesaggio della giurisdizione e della vita istituzionale del Paese?

Io leggo questi apporti come tre grandi “fratture” con il passato e come altrettanti abbozzi, incompiuti, di ricostruzione.

Nessuna di queste fratture è stata fine a se stessa, giacché l’azione dirompente, necessaria a smuovere una realtà stagnante, si è sempre accompagnata a un’azione rigeneratrice, diretta a colmare il vuoto da essa creato.

La furia iconoclasta, la distruzione delle false immagini della giustizia – così è stata definita nel primo dei libri dedicati alla storia di MD, quello di Salvatore Pappalardo, intitolato appunto *Gli iconoclasti* (Franco Angeli, 1987) – è stata a lungo l’elemento più forte e appariscente ma ha sempre conosciuto in parallelo un’opera di ricerca di nuovi punti di riferimento e di nuovi ancoraggi.

Provo allora ad elencarle queste linee di frattura per poi ritornarvi, indicando anche quali sono stati i percorsi di rinnovamento e di rigenerazione dei tessuti lacerati.

La prima di queste fratture è stata rappresentata, come è stato già tante volte messo in luce, dalla *rottura con la corporazione e della corporazione*. Con la corporazione pomposa e meschina, subalterna e asfissiante, degli anni Cinquanta e Sessanta.

Alla rottura della corporazione si è accompagnato un altro, e ancor più ambizioso, tentativo di rottura: *l’incrinatura* (la definisco realisticamente e pudicamente solo una incrinatura) *del principio di eguaglianza formale come orizzonte unico ed esclusivo del giudice e del diritto*.

La terza cesura è *la separazione* – ancora una rottura, dunque – *da una vetusta ideologia della neutralità del magistrato* e la ricerca di un nuovo modo di concepire i concetti di discrezionalità interpretativa e di imparzialità di chi accusa e di chi giudica.

3. All’origine c’è stato sempre un sentimento

Tornerò brevemente su ciascuno di questi temi per ragionare di come sono trattati nel libro e di come si pongono, oggi, nella realtà effettuale. Ma prima ancora mi preme mettere in luce una costante che accomuna e colora queste cesure con il passato.

Ciascuna di esse è nata, prima di tutto, da una radice emotiva, psicologica, morale, dalla sensibilità dei magistrati che aderirono a Magistratura democratica. In una parola è nata da un insieme di sentimenti. Ed è per questo che l’avventura di MD, soprattutto agli inizi così incerta e pericolosa, spesso così penalizzante di legittime ambizioni individuali, è risultata tanto coinvolgente.

All’origine di quell’affascinante avventura c’è stata, quasi sempre, una concretissima sofferenza per il modo d’essere della giustizia e per la propria condizione di protagonisti di quella giustizia. Ed è da questa sofferenza che è nata l’insofferenza. Intendo dire l’inquietudine, la critica radicale, il meditato rifiuto di seguire le vecchie strade e la ricerca di un modo meno farisaico, meno ipocrita di vivere l’esperienza dell’amministrare giustizia.

Per comprendere questo fondamentale aspetto della storia di MD, prima che i documenti bisogna forse leggere un libro di incubazione come il *Diario di un giudice* di Dante Troisi (giustamente ricordato dagli autori) così scarno, così asciutto, così antiretorico, così “sgradevole” a tratti nella sua ricerca di verità.

Ma ritorniamo alle cesure promosse dagli aderenti a MD e al parallelo sforzo di proposizione di nuovi valori e di nuovi modelli.



4. Dalla rottura con la corporazione al principio di responsabilità sociale e culturale per i provvedimenti giudiziari

Innanzitutto, rottura con la corporazione e con i suoi valori obsoleti: la solidarietà di casta, la gerarchia personale, il formalismo.

La critica “dall’interno” delle sentenze e delle prassi, le cd interferenze, la contestazione dei riti e delle cerimonie vuote, la rivendicazione dell’indipendenza interna hanno occupato la scena e colpito l’immaginazione, sono state il segnale di una crisi radicale, di una situazione non più sostenibile.

Sono stati atti necessari, improcrastinabili che il libro ricostruisce con fedeltà e rappresenta con acume. Sono stati atti spesso assai costosi per chi li ha compiuti, ma liberatori per la giustizia e per le generazioni successive di magistrati e di cittadini.

Eppure quegli atti di rottura sarebbero stati caduchi, non sarebbero stati veramente fecondi se non si fossero accompagnati all’elaborazione di un’idea di fondo, profondamente condivisa in MD e lucidamente espressa per la prima volta in forma compiuta da Marco Ramat in un suo scritto sulla responsabilità sociale del magistrato.

Parlo dell’idea della piena responsabilità, culturale e sociale, di ciascun magistrato, per i propri provvedimenti e della convinzione che le richieste dell’accusa e le sentenze dei giudici si rispettano davvero non prestando loro un ossequio formale (o manifestando nei loro confronti un disinteresse burocratico, o ancora, considerandole come il frutto di un’entità occulta e impersonale) ma leggendole, criticandole se necessario, e chiamando i loro autori con nome e cognome a rispondere di esse davanti ai tribunali della cultura giuridica e dell’opinione pubblica.

Ecco un punto che va tenuto fermo, anche nel contesto di rumore e di furia instaurato nella lunga stagione di governo della destra.

Non è inutile ricordare che si tratta di un approdo insidiato da più parti.

Da un lato la destra al governo ha tentato di introdurre un formale divieto delle “interferenze”, cioè delle critiche ai procedimenti in corso provenienti dall’interno stesso della magistratura, prevedendo per esse l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Nell’intento di ribaltare il consolidato punto di approdo liberale della *querelle* che, negli anni Sessanta e Settanta, aveva diviso la magistratura e che si era risolta nel senso della libertà e legittimità delle critiche dall’interno, la riforma Castelli aveva optato per una soluzione ambigua e per più versi grottesca. Si sceglieva infatti di punire disciplinarmente «la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo».

Se si ha presente che un’altra norma prevedeva già – giustamente – come illecito funzionale «l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato» (vale a dire le pressioni o le raccomandazioni) non potevano esservi dubbi che la fattispecie incriminatrice riguardasse solo critiche o adesioni di carattere puramente giuridico o culturale, che venivano assimilate alle indebite interferenze e punite disciplinarmente ove ritenute suscettibili di influenzare la libertà di decisione del magistrato investito del procedimento fatto oggetto di pubblico “commento”.

Seguendo l’incerta logica della norma incriminatrice sarebbero sfuggiti alla sanzione solo i commenti più morbidi, blandi ed edulcorati o le parole di chi non contasse nulla, mentre sarebbero stati sanzionati i commenti più forti e radicali o provenienti dalle fonti più autorevoli. Ed è sin troppo evidente che l’assoluta evanescenza e vacuità della linea di confine tracciata tra il consenso e il dissenso leciti e illeciti avrebbe dovuto consigliare a tutti i magistrati di tacere, evitando accuratamente di commentare in qualsiasi modo procedimenti in corso.

Alla parte peggiore della corporazione non era mai riuscito di mettere a tacere le critiche a procedimenti e provvedimenti in corso provenienti dall’interno stesso della magistratura e in particolare di mettere la mordacchia agli aderenti ad MD. Inespugnabilmente l’impresa era ritentata dal legislatore disciplinare in termini che, da un lato, ledevano gravemente la libertà di manifestazione del pensiero di ogni singolo magistrato e, dall’altro, mostravano una ben scarsa



considerazione della indipendenza di giudizio dei magistrati titolari dei procedimenti oggetto di commenti.

La norma disciplinare, già entrata in vigore, è stata cancellata, prima di divenire efficace, nel periodo del secondo governo Prodi, insieme a molte altre disposizioni disciplinari dirette a comprimere e sanzionare la libertà di espressione dei magistrati e a recidere ogni forma di loro partecipazione alla vita della città.

Su questo punto c'è a mio avviso una sottovalutazione degli autori del libro che – nell'elencare le modifiche apportate nel 2006 ai decreti delegati della legge Castelli dalla risicata maggioranza di centro sinistra – quasi non hanno fatto menzione della decisiva correzione di rotta sul terreno del codice e del processo disciplinare, non considerando appieno né l'entità del pericolo corso da tutti i magistrati né il loro valore specifico per gli aderenti a MD, che della libertà di critica interna hanno sempre fatto una bandiera (sin dal loro atto di rinascita, nel 1969, segnato dalla famosa interferenza sul caso Tolin).

Dall'altro lato, occorre constatare che i principi della libertà di critica interna e di responsabilità sociale e culturale del magistrato per i propri provvedimenti non sono divenuti patrimonio comune di tutta la magistratura. Le invettive pregiudiziali, i propositi punitivi, le asprezze e le volgarità di cui i magistrati sono stati così spesso oggetto in questi anni ci hanno mostrato moltissime reazioni di dignità, di fierezza, di compostezza ma hanno anche alimentato, in alcune minoranze, la rinascita di concezioni dell'indipendenza che si avvicinano pericolosamente alla vecchia pretesa di irresponsabilità corporativa. E lo stesso vale per le deformazioni del diritto, inimmaginabili, cui abbiamo assistito in questi anni, che hanno dato l'impressione – profondamente ingannevole – che tutto fosse possibile per contrastare una tale deriva e che si potesse invocare una pregiudiziale irresponsabilità solo per il fatto di schierarsi contro chi stava manomettendo la giurisdizione.

Attenzione, dunque: la corporazione può rinascere, anche se con nuove fattezze. E forse sta già rinascendo sotto i nostri occhi, alleata nelle sue diverse forme proprio contro le idee e le prassi instaurate da MD.

5. L'eguaglianza di fatto e il garantismo

Il secondo tracciato identificabile nella storia di MD è la ricerca – non solo sul terreno teorico e di principio ma su quello delle prassi e delle attuazioni giurisdizionali – di una nuova e più ricca idea di eguaglianza.

Penso alla ricerca diretta a far emergere nelle aule di giustizia gli uomini e le donne in carne ed ossa, con le loro diseguaglianze, senza per questo perdere o compromettere i valori propri delle grandi astrazioni del diritto borghese classico: il cittadino, la persona.

Da questa impostazione nasce il garantismo lavoristico della fine degli anni Sessanta e degli anni Settanta, che è stato un grande apporto della magistratura e di MD alla vita civile e sociale del Paese e alla emancipazione dei lavoratori e che va certamente aggiornato ma inteso e conservato nella sua portata storica e non stravolto né ripudiato.

Di qui, ancora, nasce la cultura del garantismo penale, così solitario e coraggioso dell'epoca del terrorismo, di cui Palombarini e Viglietta non sono stati solo testimoni attraverso il libro ma protagonisti nella storia del Paese, insieme ai molti altri magistrati, aderenti o meno ad MD, che sono stati in grado di fare i processi ai terroristi rispettando le garanzie e non rinunciando a criticare gli eccessi e le impostazioni sbagliate della legislazione dell'epoca. Un garantismo, quello penale, destinato a durare anche in altre stagioni della travagliata vita pubblica italiana e a rendere – contro le menzogne e i falsi storici e politici su MD – Magistratura democratica il luogo del maggiore travaglio e delle critiche specifiche più affilate contro scorciatoie e prassi discutibili dei periodi della lotta alla mafia e di tangentopoli.

Anche sul versante del garantismo non mancano insidie esterne e interne.

Sono sin troppo note quelle “esterne” che provengono tanto dalla demagogia populista e forcaiola che ha attecchito anche al di fuori dell'area della destra quanto dallo stravolgimento –



inimmaginabile, lo ripeto inimmaginabile – del diritto penale attraverso le leggi *ad personam*, caricatura grottesca e orribile di ogni garanzia e veicolo della più feroce disuguaglianza.

Ma anche all'interno della magistratura c'è, su questi terreni, un fronte caldo e tuttora aperto. Guardando alla storia di questi anni e anche alla conduzione di alcune recenti indagini si constata che convivono nella magistratura due idee opposte di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Una idea di uguaglianza che definirei “emancipatrice”, che mira a garantire nell'ambito del processo penale agli “ultimi” le stesse garanzie dei “primi” nella scala economica e sociale. Una opposta idea di uguaglianza, che non esito a chiamare “livellatrice”, che si fonda sulla prassi di assoggettare i primi nella scala sociale alle stesse prassi disinvolute “normalmente” utilizzate nei confronti degli ultimi.

Due predicazioni di eguaglianza, due postulazioni dello stesso principio – la legge è uguale per tutti – apparentemente identiche possono dunque accompagnarsi a concezioni e modi di operare diametralmente opposti.

Così che di fronte al magistrato che afferma «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge» non ci si può ritenere appagati se non si verifica in concreto quale tipo di uguaglianza egli sia in grado di far vivere nella sua esperienza giudiziaria.

6. Dalla scelta di campo alla ricerca di una nuova definizione di imparzialità

Il terzo nodo di problemi posti da MD ha a che fare con il rapporto tra la democrazia e i valori collettivi, da un lato, e i valori propri del giudiziario, dall'altro.

Ricordiamo le parole chiave della MD degli inizi: scelta di campo, rifiuto della neutralità rispetto ai valori, politicità della giurisdizione. Ammettiamolo: fu scelto il linguaggio più forte possibile, furono individuate le parole più urtanti. Ma la provocazione era necessaria e fu fatta per favorire un riequilibrio.

La *scelta di campo* fu un peso gettato sul piatto della bilancia della giustizia non per truccarla ma per riallineare i suoi due piatti.

Il rifiuto della *neutralità* rispetto ai valori costituzionali coincise con l'immissione della Costituzione e delle sue norme nella concreta attività dei giudici, non come disposizioni meramente programmatiche ma come le prime e fondamentali regole da applicare nell'amministrare giustizia.

La *politicità della giurisdizione* significò la messa in evidenza della ineliminabile discrezionalità interpretativa del magistrato.

Ricordiamo il punto di partenza della esperienza di MD. Alla fine degli anni Sessanta, quando è cominciata l'avventura della nuova MD, il diritto era essenzialmente tecnico (assai più di quanto non fosse richiesto dal positivismo giuridico dominante).

Di più: il diritto era dogmatica giuridica. Le categorie dogmatiche – la proprietà, le obbligazioni, il contratto e così via – erano schemi logico-formali compatti, esaustivi, spesso capaci di omogeneizzare e sterilizzare ogni innovazione legislativa (l'analisi di Salvatore Orestano sul modo di funzionare di questa dogmatica rimane ancora attualissima).

Attraverso la dogmatica giuridica il passato dominava il presente, condizionava il futuro. La trama dei rapporti sociali sottesa alle norme giuridiche era assai poco visibile. I destinatari del diritto diventavano figure astratte, uguali nonostante le loro diversità sociali ed economiche.

Di fronte alla corposità della dogmatica, la prima parte della Costituzione repubblicana sembrava un testo aereo, impalpabile. Non vero diritto, ma una sorta di generico programma politico, che si poteva ignorare o relegare sullo sfondo nell'applicazione quotidiana del diritto positivo.

Il diritto-tecnica, il diritto-dogmatica era dunque un formidabile strumento di conservazione sociale. Ed anche un formidabile strumento di potere, amministrato in naturale sintonia con il modo di sentire delle classi dominanti dalla stragrande maggioranza dei magistrati.

Certo non ho bisogno di ricordare che anche allora c'erano grandi giuristi che illuminavano la scena, si sottraevano al dominio della dogmatica, esploravano vie nuove e diverse della riflessione



giuridica. Ma non era sul loro insegnamento che si formavano i giovani laureati in legge e i futuri avvocati e magistrati. Né c'era stata nella magistratura italiana una figura in qualche modo paragonabile a quella del giudice Holmes che, dall'alto del suo seggio della Corte suprema degli Stati Uniti, ricordava – già alla fine dell'Ottocento – che «la vita del diritto non è logica ma esperienza» e immetteva realismo e pragmatismo nella giurisprudenza e nella riflessione giuridica.

Ristretto nella sua dimensione di pura tecnica, tenuto a debita distanza dal vento fresco della Costituzione, il diritto – soprattutto, ripeto, il diritto applicato nei tribunali – era strumento neutro, servente, flessibile. La magistratura, stretta nelle maglie della carriera burocratica e della gerarchia, era la depositaria di questo docile strumentario, oggetto di un ossequio formale a patto naturalmente di tenersi ben dentro l'orto chiuso della sua tecnica di conservazione.

C'erano, dunque, tutte le condizioni per l'insoddisfazione dei giovani magistrati più sensibili o comunque per aspirare a un radicale rinnovamento. Ci voleva – come il libro ricorda – una qualche dose di spirito eretico per portare nel mondo chiuso del diritto e della magistratura la tensione civile e culturale di rinnovamento alimentata dai movimenti sociali e politici negli anni Settanta.

Ma riguardato in una prospettiva culturale e storica di ampio respiro e di lungo periodo quell'insieme di parole forti e urticanti, quell'emergere di nuovi pensieri ha coinciso quasi perfettamente con le riflessioni della migliore dottrina giuridica italiana e anglosassone sulla discrezionalità, sulla precomprensione, sulla interpretazione. Il dato straordinario è, se mai, che non si sia trattato solo di sofisticate elaborazioni culturali ma di scelte vissute dai magistrati, cioè da giuristi dotati di potere.

Il compito degli ultimi anni non è, a mio avviso, ripetere quelle parole ma ricercare una nuova definizione e una nuova prassi di imparzialità.

Imparzialità intesa non come impossibile vuoto di idee, di principi e di ideali, non come atarassia o come inconcepibile assenza di esperienze di un inesistente “essere inanimato”, ma come genuina e consapevole “tensione verso l'imparzialità” all'atto del decidere, secondo la importante e attualissima lezione di Perelman. Imparzialità concepita come fondamentale prestazione professionale e morale che ciascun magistrato è chiamato a rendere alla collettività, imparando a fare la tara alle proprie esperienze di vita (che assai spesso possono coincidere proprio con quelle su cui è chiamato a giudicare), alle proprie innate convinzioni, ai propri pregiudizi, per aderire nel processo e nel giudizio alle scelte del legislatore. E tutto ciò, si badi, in un contesto nel quale l'azione della magistratura ha assunto un rilievo, anche politico, straordinario.

7. E oggi? MD è “eresia” o “riforma”?

Le cesure di cui ho parlato e i tentativi di rigenerazione dei tessuti lacerati sono confluiti in un unico grande alveo: un'opera di vivificazione del diritto e l'assunzione, da parte di una componente assai ampia della magistratura, dei principi e valori perseguiti da MD, nel quadro di una dichiarata ispirazione democratica.

È questo che mi induce ad affermare che Magistratura democratica – nata nel punto di intersezione tra la crescente insoddisfazione per la condizione servente e asfittica del diritto e la nascente passione civile per una idea più ricca ed alta di democrazia – non è rimasta confinata al rango di “eresia”, ma ha cercato di divenire, e per molti versi è divenuta, “riforma”.

Non è stata cioè la testimonianza di un gruppo minoritario, chiuso in se stesso, ma il veicolo di una trasformazione che ha investito l'intera magistratura e la cultura del Paese, proponendo nuovi valori e nuovi modi di essere della giustizia a tutti i magistrati e a tutti i cittadini: responsabilità culturale del magistrato per le decisioni assunte; cultura delle garanzie e dei diritti in funzione emancipatrice; una nuova e più adeguata concezione dell'imparzialità.

Come si è detto, nessuno di questi valori si è affermato definitivamente ma essi sono vivi e in campo come alternativa effettiva e praticabile al corporativismo, al formalismo, alle cattive pratiche. Il che testimonia che non si è trattato di un'eresia ma di un sforzo fecondo di riforma culturale e civile della magistratura e della giurisdizione, destinato a continuare nel tempo e a proiettarsi nel futuro.



Se mi si consente – al solo scopo di rendere più chiaro ciò che penso – un paragone assai ardito, ricorderò che non chiamiamo “eresia” ma “riforma” il movimento, pure inizialmente eretico, scaturito dalla ribellione luterana o dalle idee di Calvino, ma riserviamo il nome di eresia a movimenti, pure interessanti, che dopo la fiammata iniziale si sono cristallizzati, disseccati ed esauriti. Del resto, sul filo della ironia, si può dire che la prova più eloquente che non si è trattato di una eresia sta nel fatto che i magistrati di MD non hanno subito la sorte classica degli eretici e non sono finiti al rogo, anche se portano tutti qualche strinatura e qualche segno della loro esperienza.

Ciò è avvenuto perché l’azione del gruppo di magistrati che ha dato vita a MD è stata anticipatrice ma ha avuto dalla sua, per un lungo arco di tempo, il futuro prossimo venturo dei movimenti di massa e del fronte politico, non solo di sinistra, che negli anni Settanta ha modernizzato e reso meno autoritarie e oppressive una serie di strutture portanti della società, la famiglia, la scuola e l’università, le fabbriche, gli uffici, perfino il carcere.

A volte, quando ripenso ai nostri fratelli maggiori – Ramat, Coiro, Borrè e tanti altri – li rivedo come nuotatori in acque agitate, «*rari nantes in gurgite vasto*», sempre a rischio di soccombere alla furia del mare eppure portati in salvo, a riva, da un’onda. Quell’onda è stata l’onda dei grandi movimenti popolari per lo sviluppo della democrazia che MD ha incontrato in un momento cruciale della sua storia e che l’hanno riconosciuta non come una setta eretica ma come una forza cooperante al processo di trasformazione e rinnovamento della società e del suo diritto.

Non erano affatto eretici, ma rinnovatori e riformatori, quei giudici del lavoro che, già prima dell’approvazione dello Statuto dei lavoratori, rileggevano, con i pochi strumenti a disposizione, le regole del rapporto di lavoro e che si sarebbero trovati di lì a qualche anno nelle condizioni per intendere e valorizzare lo Statuto dei lavoratori. Né erano eretici i primi giudici che hanno cominciato a lavorare sul terreno della sicurezza del lavoro o della tutela dell’ambiente. Oppure i magistrati che per primi hanno iniziato seriamente l’azione di contrasto delle diverse forme di criminalità organizzata radicate nel nostro paese.

In questo senso, in una fase della sua vita, MD è stata “partecipe” – in modo non irrilevante – tanto della crescita democratica del Paese quanto dello straordinario processo di trasformazione della pratica del diritto e degli studi giuridici.

In quella fase storica infatti i magistrati democratici non hanno trovato e suscitato sintonie solo nella società civile ma anche nel mondo del diritto, nelle nuove leve di studiosi e in quei settori dell’avvocatura che a loro volta rompevano con le regole delle corporazioni.

Da allora la migliore cultura giuridica ha in larga misura abbandonato l’ideologia e la prassi del puro tecnicismo. Ha ricercato e reso espliciti valori e principi di riferimento propri del patto costituzionale. Ha rivendicato sino in fondo il valore e la specifica razionalità del diritto (pur riconoscendo la funzione dinamica e di impulso necessario della politica). Ed ha saputo riaffermare, anche nei momenti aspri e terribili del terrorismo politico, il valore essenziale e insostituibile della garanzia giuridica destinato a operare in qualunque congiuntura politica, con qualunque maggioranza politica, con qualunque governo.

Il “costituzionalismo” e il “garantismo” sono stati altrettanti fattori nella conquista di una nuova autonomia e consapevolezza di sé del diritto, nella ricerca di un nuovo equilibrio con la politica.

Essendo MD un vivente organismo è inevitabile che si ponga la domanda: e oggi? Oggi, dico, nel contesto della riduzione all’irrilevanza della classe operaia, al cospetto di una politica spesso impoverita o degradata, nel tempo della crescita esponenziale delle disuguaglianze, della debolezza delle rappresentanze collettive, dell’emergere di tanti demagoghi, che spazio c’è per continuare l’avventura iniziata tanti anni fa?

È una domanda cui non può rispondere nessuna “storia” del passato ma l’energia e lo slancio verso il futuro dei giovani magistrati che, prendendo il testimone dai loro predecessori, si mostrino in grado di rilanciare in forme diverse e aggiornate i valori, gli ideali, le prassi e le linee di azione di Magistratura democratica.

Un fatto è certo: occorre ringraziare coloro che come Giovanni Palombarini e Gianfranco Viglietta, dopo essere stati protagonisti della vicenda di MD, hanno sentito il bisogno di offrire un ulteriore prezioso contributo tratteggiandone, in termini vividi e incisivi, la storia.



Articolo pubblicato su ["Questione Giustizia 1/2012"](#). © Riproduzione riservata.